

L. 06/12/1960, n. 1621

Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1961, n. 5.

[epigrafe](#)

[1.](#)

[2.](#)

Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada e Protocollo di firma (Ginevra, 19 maggio 1956)

CONVENZIONE
sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(CMR)

[preambolo](#)

Capitolo 1
Scopo

[Articolo 1](#)

[Articolo 2](#)

Capo II
Responsabili del vettore

[Articolo 3](#)

Capitolo III
Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto

[Articolo 4](#)

[Articolo 5](#)

[Articolo 6](#)

[Articolo 7](#)

[Articolo 8](#)

[Articolo 9](#)

[Articolo 10](#)

[Articolo 11](#)

[Articolo 12](#)

[Articolo 13](#)

[Articolo 14](#)

[Articolo 15](#)

[Articolo 16](#)

Capo IV Responsabilità del vettore

[Articolo 17](#)

[Articolo 18](#)

[Articolo 19](#)

[Articolo 20](#)

[Articolo 21](#)

[Articolo 22](#)

[Articolo 23](#)

[Articolo 24](#)

[Articolo 25](#)

[Articolo 26](#)

[Articolo 27](#)

[Articolo 28](#)

[Articolo 29](#)

Capo V Reclami e azioni

[Articolo 30](#)

[Articolo 31](#)

[Articolo 32](#)

[Articolo 33](#)

Capo VI Disposizioni relative al trasporto da parte di vettori successivi

[Articolo 34](#)

[Articolo 35](#)

[Articolo 36](#)

[Articolo 37](#)

[Articolo 38](#)

[Articolo 39](#)

[Articolo 40](#)

Capo VII Invalidità delle clausole contrarie alla Convenzione

[Articolo 41](#)

Capo VIII
Disposizioni finali

[Articolo 42](#)

[Articolo 43](#)

[Articolo 44](#)

[Articolo 45](#)

[Articolo 46](#)

[Articolo 47](#)

[Articolo 48](#)

[Articolo 49](#)

[Articolo 50](#)

[Articolo 51](#)

L. 6 dicembre 1960, n. 1621 ⁽¹⁾

Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1961, n. 5.

Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada e Protocollo di
firma (Ginevra, 19 maggio 1956)

CONVENZIONE

relativo al contratto per il trasporto internazionale di merci su strada

(CMR)

preambolo

Le parti contraenti,

Avendo riconosciuto l'utilità di regolare uniformemente le condizioni del contratto per il trasporto internazionale di merci su strada, in particolare per quanto riguarda i documenti utilizzati per questo trasporto e la responsabilità del vettore,

Hanno convenuto quanto segue:

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con protocollo, firmato a Ginevra il 19 maggio 1956.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 43 della Convenzione medesima.

Capitolo 1

portata

Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica a tutti i contratti di trasporto di merci su strada da prendere in considerazione per mezzo di veicoli, quando il luogo previsto per la consegna, come indicato nel contratto, si trova in due paesi diversi, la l 'almeno uno è un paese contraente. Ciò avviene indipendentemente dal domicilio e dalla nazionalità delle parti.

2. Ai fini della presente Convenzione, per "veicoli" si intendono veicoli a motore, veicoli articolati, rimorchi e semirimorchi, quali definiti dall'articolo 4 della Convenzione sul traffico strada del 19 settembre 1949.

3. La presente Convenzione si applica anche se il trasporto che rientra nel suo ambito di applicazione viene effettuato da Stati o da istituzioni o organizzazioni governative.

4. La presente convenzione non si applica a:

- a) trasporto effettuato sotto l'autorità delle convenzioni postali internazionali,
- b) trasporto funebre,
- c) trasporto in movimento.

5. Le Parti contraenti si astengono dal fare, mediante accordi speciali conclusi tra due o più di esse, qualsiasi modifica della presente Convenzione, salvo sottrarre il loro traffico di frontiera dal suo impero o autorizzare in operazioni di trasporto utilizzando esclusivamente nel loro territorio l'uso della lettera di vettura rappresentativa della merce.

Articolo 2

1. Se il veicolo contenente le merci è trasportato via mare, su rotaia, per vie navigabili interne o per via aerea su una parte del percorso, senza interruzione della carica, salvo, eventualmente, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, La convenzione si applica, tuttavia, per tutti i trasporti. Tuttavia, nella misura in cui è dimostrato che non è stata causata una perdita, un danno o un ritardo nella consegna della merce verificatisi durante il trasporto da uno dei modi di trasporto diversi dalla strada da un atto o un'omissione del vettore stradale e che deriva da un fatto che potrebbe essersi verificato solo durante e a causa del trasporto non stradale, la responsabilità del vettore stradale non è determinata dalla presente Convenzione, ma nel modo in cui sarebbe stata determinata la responsabilità del vettore non stradale se fosse stato concluso un contratto di trasporto tra il mittente e il vettore non stradale per il solo trasporto di merci in conformità con le disposizioni inoperative della legge relativa al trasporto di merci per mezzo di trasporto diverso dalla strada. Tuttavia, in assenza di tali disposizioni, la responsabilità della compagnia aerea sarà determinata dalla presente Convenzione.

2. Se il vettore stradale è contemporaneamente il vettore non stradale, la sua responsabilità è determinata anche dal paragrafo 1 come se la sua funzione di vettore stradale e la sua funzione di vettore non stradale fossero esercitate da due persone diverse.

Capitolo II

Persone responsabili del corriere

Articolo 3

Per l'applicazione della presente Convenzione, il vettore è responsabile, come per i propri atti e omissioni, di atti e omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone alla cui giurisdizione ricorre per l'esecuzione del trasporto quando questi agenti o queste persone agire nell'esercizio delle loro funzioni.

Capitolo III

Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto

Articolo 4

Il contratto di trasporto è evidenziato da una lettera di vettura. L'assenza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano l'esistenza o la validità del contratto di trasporto che rimane soggetto alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 5

1. La lettera di vettura è redatta in tre copie originali firmate dal mittente e dal corriere, tali firme possono essere stampate o sostituite dal mittente e dai francobolli del corriere se la legislazione del paese in cui la lettera di vettura è stabilito consente. La prima copia viene consegnata al mittente, la seconda accompagna la merce e la terza viene trattenuta dal corriere.

2. Quando le merci da trasportare devono essere caricate su veicoli diversi, o quando sono coinvolti diversi tipi di merci o lotti separati, lo speditore o il vettore ha il diritto di richiedere la costituzione della stessa lettera di vettura che deve essere utilizzata per i veicoli o che ci sono contanti o molti beni.

Articolo 6

1. La lettera di vettura deve contenere le seguenti informazioni:

- a) il luogo e la data della sua istituzione,
- b) il nome e l'indirizzo del mittente,
- c) il nome e l'indirizzo del vettore,
- d) il luogo e la data di presa in consegna della merce e il luogo previsto per la consegna,
- e) il nome e l'indirizzo del destinatario,
- f) la descrizione comune della natura delle merci e del metodo di imballaggio e, per le merci pericolose, la loro descrizione generalmente riconosciuta,
- g) il numero di colli, i loro marchi e numeri speciali,
- h) il peso lordo o la quantità altrimenti espressa della merce,
- i) costi di trasporto (prezzo di trasporto, costi accessori, dazi doganali e altri costi derivanti dalla conclusione del contratto fino alla consegna),

j) le istruzioni richieste per le formalità doganali e di altro tipo,

k) un'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria al regime stabilito dalla presente Convenzione.

2. Se del caso, la lettera di vettura deve contenere anche le seguenti informazioni:

a) il divieto di trasbordo,

b) le spese sostenute dal mittente,

c) l'importo del rimborso da riscuotere alla consegna della merce,

d) il valore dichiarato della merce e la somma che rappresenta l'interesse speciale alla consegna,

e) le istruzioni del mittente al corriere in merito all'assicurazione della merce,

f) il periodo concordato entro il quale deve essere effettuato il trasporto,

g) l'elenco dei documenti forniti al corriere.

3. Le parti possono includere nella lettera di vettura qualsiasi altra informazione che ritengano utile.

Articolo 7

1. Il mittente è responsabile di tutti i costi e danni che il corriere sosterebbe a causa di inesattezze o insufficienze:

a) le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1. *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *j*),

b) le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2,

c) qualsiasi altra indicazione o istruzione da essa fornita per la stesura della *lettera* di vettura o per la sua inclusione.

2. Se, su richiesta del mittente, il vettore inserisce nella lettera di vettura le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si considera che, salvo prova contraria, agisce per conto del mittente.

3. Se la lettera di vettura non contiene la menzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. *k*), il corriere è responsabile di tutti i costi e danni che la persona avente diritto alla merce subirebbe a causa di questa omissione.

Articolo 8

1. Al momento della presa in consegna della merce, il corriere è tenuto a controllare:

a) l'accuratezza dei dettagli della lettera di vettura relativi al numero di colli, nonché i loro marchi e numeri,

b) le condizioni apparenti delle merci e del loro imballaggio,

2. Se il vettore non dispone di mezzi ragionevoli per verificare l'accuratezza delle informazioni di cui al paragrafo 1. *a*) del presente articolo, inserisce nella lettera di vettura le riserve che devono essere giustificate. Deve anche giustificare tutte le riserve che fa riguardo all'apparente condizione della merce e del suo imballaggio. Queste riserve non vincolano il mittente, se quest'ultimo non le ha espressamente accettate sulla lettera di vettura.

3. Il mittente ha il diritto di richiedere la verifica da parte del corriere del peso lordo o della quantità altrimenti espressa della merce. Potrebbe anche richiedere la verifica del contenuto dei pacchetti. Il corriere può richiedere il pagamento dei costi di verifica. Il risultato dei controlli è registrato sulla lettera di vettura.

Articolo 9

1. La lettera di vettura è prova, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto e del ricevimento della merce da parte del corriere.

2. In assenza di iscrizione sulla lettera di vettura di riserve motivate del corriere, si presume che la merce e il suo imballaggio fossero in buone condizioni apparenti al momento della presa in consegna da parte del corriere e che il numero di i pacchi, nonché i loro marchi e numeri, erano conformi alla lettera di vettura.

Articolo 10

Il mittente è responsabile nei confronti del corriere per danni a persone, attrezzature o altre merci, nonché per i costi che possono derivare dal difetto nell'imballaggio della merce, a meno che il difetto non sia evidente o noto al trasportatore al momento del ritiro, il trasportatore non ha formulato riserve al riguardo.

Articolo 11

1. Per espletare le formalità doganali e di altro tipo da espletare prima della consegna della merce, il mittente deve allegare alla lettera di vettura o mettere a disposizione del corriere i documenti necessari e fornirgli tutte le informazioni richieste.

2. Il corriere non è tenuto ad esaminare se questi documenti e informazioni sono corretti o sufficienti. Il mittente è responsabile nei confronti del corriere per eventuali danni che possono derivare dall'assenza, insufficienza o irregolarità di questi documenti e informazioni, tranne in caso di colpa del corriere.

3. Il vettore è responsabile, in quanto spedizioniere, delle conseguenze della perdita o dell'uso improprio dei documenti menzionati nella lettera di vettura e che lo accompagnano o che sono depositati nelle sue mani; tuttavia, il risarcimento da lui dovuto non supererà quello che sarebbe dovuto in caso di smarrimento della merce.

Articolo 12

1. Il mittente ha il diritto di disporre della merce, in particolare chiedendo al corriere di interrompere il trasporto, di modificare il luogo previsto per la consegna o di consegnare la merce a un destinatario diverso da quello indicato sulla lettera di auto.

2. Questo diritto cessa quando la seconda copia della lettera di vettura viene consegnata al destinatario o quando quest'ultimo fa valere il diritto di cui all'articolo 13, paragrafo 1; da questo momento, il corriere deve rispettare gli ordini del destinatario.

3. Tuttavia, il diritto di disposizione appartiene al destinatario non appena viene redatta la lettera di vettura se una lettera in tal senso viene emessa dal mittente in questa lettera.

4. Se, esercitando il proprio diritto di smaltimento, il destinatario ordina la consegna della merce a un'altra persona, quest'ultima non può designare altri destinatari.

5. L'esercizio del diritto di disposizione è soggetto alle seguenti condizioni:

a) il mittente o, nel caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il destinatario che desidera esercitare tale diritto deve presentare la prima copia della lettera di vettura, sulla quale devono essere scritte le nuove istruzioni impartite al corriere e compensare il corriere dei costi e dei danni causati dall'esecuzione di queste istruzioni;

(b) tale esecuzione deve essere possibile quando le istruzioni giungono alla persona che deve eseguirle e non deve ostacolare il normale funzionamento dell'attività del vettore né danneggiare i mittenti o i destinatari di altre spedizioni;

c) le istruzioni non devono mai avere l'effetto di dividere la spedizione.

6. Quando, a seguito delle disposizioni del paragrafo 5. b) del presente articolo, il corriere non può eseguire le istruzioni che riceve, deve immediatamente informare la persona da cui queste istruzioni emanano.

7. Il corriere che non ha eseguito le istruzioni fornite alle condizioni previste nel presente articolo o che ha rispettato tali istruzioni senza aver richiesto la presentazione della prima copia della lettera di vettura sarà responsabile nei confronti della persona avente diritto al danno causato da questo fatto.

Articolo 13

1. Dopo l'arrivo della merce nel luogo previsto per la consegna, il destinatario ha il diritto di chiedere che gli venga consegnata la seconda copia della lettera di vettura e che la merce gli sia consegnata, il tutto a discarico. Se la perdita della merce è accertata, o se la merce non è arrivata allo scadere del termine di cui all'articolo 19, il destinatario è autorizzato a far valere il proprio nome nei confronti del corriere i diritti derivanti dal contratto di trasporto.

2. Il destinatario che si avvale dei diritti a lui concessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo è tenuto a pagare l'importo dei crediti risultanti dalla lettera di vettura. In caso di controversia su questo argomento, il corriere è tenuto a effettuare la consegna della merce solo se un deposito è fornito dal destinatario.

Articolo 14

1. Se, per qualsiasi motivo, l'esecuzione del contratto alle condizioni previste nella lettera di vettura è o diventa impossibile prima dell'arrivo della merce nel luogo previsto per la consegna, il corriere è tenuto a richiedere istruzioni a la persona che ha il diritto di disporre della merce ai sensi dell'articolo 12.

2. Tuttavia, se le circostanze consentono l'esecuzione del trasporto in condizioni diverse da quelle previste nella lettera di vettura e se il vettore non è stato in grado di ottenere in tempo utile le istruzioni della persona che ha il diritto di disporre del merci a norma dell'articolo 12, adotta le misure che gli sembrano migliori nell'interesse della persona autorizzata a disporre delle merci.

Articolo 15

1. Quando, dopo l'arrivo della merce nel luogo di destinazione, vi sono impedimenti alla consegna, il corriere richiede istruzioni al mittente. Se il destinatario rifiuta la merce, il mittente ha il diritto di smaltirla senza dover produrre la prima copia della lettera di vettura.

2. Anche se ha rifiutato la merce, il destinatario può comunque richiedere la consegna fino a quando il corriere non ha ricevuto istruzioni contrarie dal mittente.

3. Se l'impedimento alla consegna si verifica dopo, conformemente al diritto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, il destinatario ha dato l'ordine di consegnare la merce a un'altra persona, il destinatario è sostituito al mittente, e quest'altra persona al destinatario, per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra.

Articolo 16

1. Il corriere ha il diritto al rimborso delle spese che la sua richiesta di istruzioni gli provoca o che l'esecuzione delle istruzioni ricevute comporta per lui, a meno che tali spese non siano la conseguenza della sua colpa.

2. Nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 15, il corriere può scaricare immediatamente la merce per conto della persona autorizzata; dopo tale scarico, il trasporto è considerato terminato. Il corriere assume quindi la custodia della merce. Può tuttavia affidare la merce a terzi ed è quindi responsabile solo della scelta giudiziosa di tale terzo. La merce rimane gravata da reclami derivanti dalla lettera di vettura e da tutti gli altri costi.

3. Il corriere può provvedere alla vendita della merce senza attendere istruzioni dall'interessato quando la natura deperibile o le condizioni della merce lo giustificano o quando i costi di custodia sono sproporzionati rispetto al valore di la merce. In altri casi, può anche organizzare la vendita quando, entro un termine ragionevole, non ha ricevuto dalla persona avente diritto a istruzioni contrarie, la cui esecuzione può essere legittimamente richiesta.

4. Se la merce è stata venduta in applicazione del presente articolo, i proventi della vendita devono essere messi a disposizione dell'interessato, previa detrazione dei costi gravanti sulla merce. Se tali costi sono superiori ai proventi della vendita, il corriere ha diritto alla differenza.

5. Il modo di procedere in caso di vendita è stabilito dalla legge o dalla dogana del luogo in cui si trova la merce.

Capitolo IV

Responsabilità del vettore

Articolo 17

1. Il corriere è responsabile della perdita totale o parziale, o del danno, che si verifica tra il momento della presa in carico della merce e quella della consegna, nonché il ritardo nella consegna.

2. Il corriere è esonerato da questa responsabilità se la perdita, il danno o il ritardo sono stati causati da un difetto della persona avente diritto, un ordine di quest'ultimo non derivante da un difetto del corriere, un difetto adeguato merci o circostanze che il corriere non ha potuto evitare e le cui conseguenze non ha potuto evitare.

3. Il vettore non può reclamare, al fine di adempiere alla propria responsabilità, né i difetti del veicolo che utilizza per effettuare il trasporto, né i guasti della persona il cui veicolo ha noleggiato o dei suoi assistenti.

4. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafi da 2 a 5, il vettore è esonerato dalla propria responsabilità quando la perdita o il danno derivano da rischi particolari inerenti a uno dei seguenti fatti o più di uno di essi:

a) uso di veicoli aperti senza coperture, quando tale uso è stato espressamente concordato e menzionato nella lettera di vettura;

b) assenza o imballaggio difettoso per merci esposte per loro natura a rifiuti o danni quando non sono imballate o sono imballate male;

c) movimentazione, carico, stivaggio o scarico della merce da parte del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario;

d) la natura di alcuni beni esposti, per cause inerenti a questa stessa natura, alla perdita totale o parziale, o al danneggiamento, in particolare a causa di rotture, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, versamento, rifiuti normali o azione di parassiti e roditori;

e) marchi o numeri di confezione insufficienti o imperfetti;

f) trasporto di animali vivi.

5. Se, ai sensi del presente articolo, il vettore non risponde per alcuni dei fattori che hanno causato il danno, la sua responsabilità è impegnata solo nella proporzione in cui i fattori a cui risponde in questo articolo hanno contribuito al danno .

Articolo 18

1. Il vettore deve dimostrare che la perdita, il danno o il ritardo sono stati causati da uno degli atti di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2. Se il vettore stabilisce che, tenuto conto delle circostanze di fatto, la perdita o il danno possono derivare da uno o più dei rischi specifici di cui all'articolo 17, paragrafo 4, si presume che risultati. L'avente diritto può tuttavia dimostrare che il danno non presenta uno di questi rischi per causa totale o parziale.

3. La presunzione di cui sopra non si applica nel caso di cui all'articolo 17, comma 4 *un*) , se un'importanza penuria anormale o pacchetti persi.

4. Se il trasporto viene effettuato per mezzo di un veicolo attrezzato al fine di rimuovere le merci dall'influenza di calore, freddo, variazioni di temperatura o umidità dell'aria, il corriere non può invocare il vantaggio dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera *d*) , che se fornisce la prova che tutte le misure che incombono su di esso, tenendo conto delle circostanze, sono state prese in relazione a scelta, mantenimento e occupazione di queste disposizioni e che ha rispettato tutte le istruzioni speciali che potrebbero essergli state date.

5. Il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera *f*) , se fornisce la prova che sono state prese tutte le misure che gli spettano normalmente, tenuto conto delle circostanze, e che è conforme a tutte le istruzioni speciali che potrebbero esservi state date.

Articolo 19

Si verifica un ritardo nella consegna quando le merci non sono state entro il termine concordato o, se non è stato concordato un termine, quando la durata effettiva del trasporto supera, tenendo conto delle circostanze e, in particolare, in nel caso di un carico parziale, il tempo necessario per assemblare un carico completo in condizioni normali, il tempo che è ragionevole assegnare ai corrieri diligenti.

Articolo 20

1. L'avente diritto può, senza la necessità di fornire altre prove, considerare la merce persa quando non è stata consegnata entro trenta giorni dalla scadenza del periodo concordato o, se

non ha nessun termine concordato, entro sessanta giorni dalla consegna della merce da parte del corriere.

2. L'avente diritto può, al ricevimento del pagamento dell'indennità per la merce smarrita, richiedere, per iscritto, di essere immediatamente informato nel caso in cui la merce venga trovata nel corso dell'anno successivo al pagamento della compensazione. Gli viene data comunicazione scritta di questa richiesta.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento del presente avviso, l'interessato può chiedere che gli vengano consegnati i beni a fronte del pagamento dei crediti risultanti dalla lettera di vettura e contro la restituzione dell'indennità ricevuta, detrazione eventualmente sostenere i costi che sarebbero stati inclusi in questo risarcimento e soggetti a tutti i diritti al risarcimento per ritardo nella consegna di cui all'articolo 23 e, se applicabile, all'articolo 26.

4. In mancanza della richiesta di cui al paragrafo 2 o delle istruzioni impartite entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 3, o anche se la merce è stata trovata solo più di un anno dopo il pagamento dell'indennizzo, il corriere lo smaltisce secondo la legge del luogo in cui si trova la merce.

Articolo 21

Se le merci vengono consegnate al destinatario senza riscossione del rimborso che avrebbe dovuto essere riscosso dal trasportatore ai sensi delle disposizioni del contratto di trasporto, il trasportatore è tenuto a risarcire il mittente fino all'importo del rimborso, ad eccezione del suo ricorso contro il destinatario.

Articolo 22

1. Se il mittente consegna merci pericolose al corriere, lo informa dell'esatta natura del pericolo che presentano e, se del caso, indica le precauzioni da prendere. Se il presente avviso non è stato registrato sulla lettera di vettura, spetta al mittente o al destinatario provare, per tutti gli altri mezzi, che il corriere è stato informato dell'esatta natura del pericolo presentato il trasporto di tali merci.

2. Le merci pericolose che non sono state conosciute come tali dal corriere alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo essere scaricate, distrutte o rese innocue dal corriere, senza nessun risarcimento; il mittente è inoltre responsabile di tutti i costi e danni derivanti dalla loro consegna per il trasporto o il loro trasporto.

Articolo 23

1. Quando, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, la compensazione per la perdita totale o parziale della merce è addebitata al corriere, tale compensazione è calcolata in base al valore della merce nel luogo e al momento di cura.

2. Il valore della merce viene determinato in base al prezzo di mercato o, in mancanza, in base al prezzo di mercato corrente o, in mancanza di entrambi, in base al valore normale beni dello stesso tipo e qualità.

3. Tuttavia, la compensazione non può superare i 25 franchi per chilogrammo del peso lordo mancante. Il franco significa il franco d'oro, che pesa 10/31 di un grammo per 0.900.

4. Inoltre, il prezzo del trasporto, i dazi doganali e le altre spese sostenute per il trasporto delle merci saranno rimborsati, integralmente in caso di perdita totale, e proporzionalmente in caso di perdita parziale; altri danni non sono dovuti.

5. In caso di ritardo, se la persona avente la prova dimostra che il danno ne è derivato, il trasportatore è tenuto a risarcire il danno che non può superare il prezzo del trasporto.

6. Un risarcimento più elevato può essere richiesto solo in caso di una dichiarazione del valore della merce o di una dichiarazione di interesse speciale alla consegna, conformemente agli articoli 24 e 26.

Articolo 24

Il mittente può dichiarare nella lettera di vettura, dietro pagamento di un prezzo aggiuntivo da concordare, un valore della merce superiore al limite di cui al paragrafo 3 dell'articolo 23 e, in questo caso, l'importo dichiarato sostituisce a questo limite.

Articolo 25

1. In caso di danni, il corriere paga l'importo dell'ammortamento calcolato in base al valore della merce fissato in conformità dell'articolo 23, paragrafi 1, 2 e 4.

2. Tuttavia, la compensazione non può superare:

a) se l'intera spedizione è ammortizzata dal danno, la cifra che avrebbe raggiunto in caso di perdita totale;

b) se solo una parte della spedizione è ammortizzata da un danno, la cifra che avrebbe raggiunto in caso di perdita della parte ammortizzata.

Articolo 26

1. Il mittente può fissare, inserendolo nella lettera di vettura, e dietro pagamento di un prezzo aggiuntivo da concordare, l'importo di un interesse speciale alla consegna, in caso di smarrimento o danneggiamento. e per quello di superare la scadenza concordata.

2. Se è stata presentata una dichiarazione di interesse speciale alla consegna, può essere richiesto, indipendentemente dal risarcimento di cui agli articoli 23, 24 e 25, e fino all'importo dell'interesse dichiarato, un risarcimento pari al danno sono fornite ulteriori prove.

Articolo 27

1. L'avente diritto può chiedere l'interesse sul risarcimento. Tale interesse, calcolato al tasso del cinque per cento annuo, decorre dal giorno del reclamo indirizzato per iscritto al corriere o, se non vi è stato alcun reclamo, dal giorno del reclamo legale.

2. Quando gli elementi che fungono da base per il calcolo dell'indennità non sono espressi nella valuta del paese in cui viene richiesto il pagamento, la conversione viene effettuata in base al tasso del giorno e al luogo di pagamento dell'indennità .

Articolo 28

1. Laddove, in base alla legge applicabile, la perdita, il danno o il ritardo verificatisi durante il trasporto soggetti al presente Accordo possano dar luogo a un reclamo extracontrattuale, il vettore può avvalersi delle disposizioni di questa Convenzione che esclude la sua responsabilità o che determina o limita il risarcimento dovuto.
2. Quando viene messa in discussione la responsabilità extracontrattuale per perdita, danno o ritardo di una delle persone il cui vettore risponde ai termini dell'articolo 3, questa persona può anche avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilità del vettore o determinare o limitare il risarcimento dovuto.

Articolo 29

1. Il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capitolo che escludono o limitano la sua responsabilità o che annullano l'onere della prova, se il danno deriva dalla sua frode o da una colpa a lui attribuibile e che, secondo la legge del tribunale adito, è considerato equivalente alla frode.
2. È lo stesso se la frode o la colpa è di fatto dei dipendenti del trasportatore o di qualsiasi altra persona i cui servizi ricorre all'esecuzione del trasporto quando questi agenti o queste altre persone agiscono nell'esercizio del loro funzioni. In tal caso, questi dipendenti o altre persone non hanno il diritto di rivendicare, in relazione alla loro responsabilità personale, le disposizioni del presente capitolo di cui al paragrafo 1.

Capitolo V

Reclami e azioni

Articolo 30

1. Se il destinatario ha preso in consegna la merce senza aver accertato le sue condizioni in contraddizione con il corriere o senza averlo, al più tardi al momento della consegna in caso di smarrimento o danneggiamento apparente, o entro sette giorni dalla consegna, escluse le domeniche e le festività, in caso di perdite o danni non apparenti, ha inviato delle prenotazioni al corriere indicando la natura generale della perdita o del danno, si presume, fino a prova contraria, di aver ricevuto la merce nelle condizioni descritte nella lettera di vettura. Le riserve di cui sopra devono essere fatte per iscritto in caso di perdite o danni nascosti.
2. Se le condizioni della merce sono state trovate contraddittoriamente dal destinatario e dal corriere, la prova contraria al risultato di questa constatazione può essere fatta solo in caso di perdite o danni non evidenti e se il destinatario ha inviato prenotazioni scritte al corriere entro sette giorni, escluse le domeniche e le festività, a partire dalla data di questo risultato.
3. Un ritardo nella consegna può comportare un risarcimento solo se una prenotazione è stata inviata per iscritto entro il termine di 21 giorni dalla data in cui la merce è stata messa a disposizione del destinatario.
4. La data di consegna o, a seconda dei casi, quella della conferma o quella di messa a disposizione non viene conteggiata entro i termini previsti nel presente articolo.
5. Il corriere e il destinatario si danno reciprocamente tutti i mezzi ragionevoli per osservazioni e verifiche utili.

Articolo 31

1. Per tutte le controversie a cui è soggetto il trasporto soggetto alla presente Convenzione, il richiedente può pignorare, al di fuori dei tribunali dei paesi contraenti designati di comune

accordo tra le parti, i tribunali del paese nel cui territorio:

a) il convenuto ha la residenza abituale, la sede principale o la succursale o agenzia tramite la quale è stato concluso il contratto di trasporto, oppure

b) il luogo di presa in carico della merce o quello previsto per la consegna si trova e può solo cogliere queste giurisdizioni.

2. Laddove in una controversia di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia pendente un ricorso dinanzi a un tribunale competente ai sensi del presente paragrafo, o quando in tale controversia una sentenza è stata pronunciata da tale tribunale, nessuna azione può essere proposta nuovo ricorso per la stessa causa tra le stesse parti a meno che la decisione del tribunale dinanzi al quale è stato proposto il primo ricorso non sia probabile che sia eseguita nel paese in cui è stato proposto il nuovo ricorso.

3. Quando in una controversia di cui al paragrafo 1 del presente articolo una sentenza emessa da un tribunale di un paese contraente è diventata esecutiva in quel paese, diventa anche esecutiva in ciascuno degli altri paesi contraenti immediatamente dopo il completamento delle formalità prescritte a tale scopo nel paese interessato. Queste formalità non possono comprendere alcuna revisione del caso.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano a sentenze contraddittorie, sentenze inadempienti e transazioni giudiziarie, ma non si applicano alle sentenze che possono essere fatte valere solo in virtù di una disposizione, solo alle sentenze che risulterebbero condannato in aggiunta ai costi nei confronti di un richiedente a causa del rigetto totale o parziale del suo reclamo.

5. Nessun deposito può essere richiesto ai cittadini degli Stati contraenti, con domicilio o stabilimento in uno di questi paesi, per garantire il pagamento delle spese connesse a procedimenti legali derivanti dalle operazioni di trasporto soggette al presente Accordo. Convenzione.

Articolo 32

1. Le azioni a cui può comportare il trasporto soggetto alla presente Convenzione sono prescritte entro un anno. Tuttavia, in caso di frode o cattiva condotta considerata, secondo la legge del tribunale adito, equivalente a frode, il termine di prescrizione è di tre anni. La prescrizione viene eseguita:

a) in caso di perdita parziale, danno o ritardo, dal giorno in cui la merce è stata consegnata;

b) in caso di perdita totale, dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo concordato o, se non è stato concordato un termine, dal sessantesimo giorno successivo alla presa in consegna della merce da parte del vettore;

c) in tutti gli altri casi, dalla scadenza di un periodo di tre mesi dalla conclusione del contratto di trasporto. Il giorno indicato sopra come punto di partenza per la prescrizione non è incluso nel termine.

2. Un reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il corriere rifiuta il reclamo per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati. In caso di accettazione parziale del reclamo, il termine di prescrizione riprende il suo corso solo per la parte del reclamo che rimane in discussione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e la restituzione dei documenti è responsabilità della parte che invoca questo fatto. I reclami successivi con lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.

3. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo 2, la sospensione della prescrizione è regolata dalla legge del tribunale adito. Lo stesso vale per l'interruzione della prescrizione.

4. L'azione prescritta non può più essere esercitata, neppure sotto forma di domanda riconvenzionale o di eccezione.

Articolo 33

Il contratto di trasporto può contenere una clausola che conferisce giurisdizione a un tribunale arbitrale a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applicherà la presente Convenzione.

Capitolo VI

Disposizioni relative al trasporto da parte di vettori successivi

Articolo 34

Se un trasporto regolato da un singolo contratto viene eseguito da vettori stradali successivi, ciascuno di questi si assume la responsabilità dell'esecuzione del trasporto totale, il secondo vettore e ciascuno dei seguenti vettori diventano, con l'accettazione della merce e della lettera di vettura, le parti del contratto, alle condizioni della lettera di vettura.

Articolo 35

1. Il trasportatore che accetta la merce dal precedente trasportatore gli dà una ricevuta datata e firmata. Deve recare il proprio nome e indirizzo sulla seconda copia della lettera di vettura. Se necessario, egli pone su questa copia, nonché sulla ricevuta, riserve simili a quelle previste dall'articolo 8, paragrafo 2.

2. Le disposizioni dell'articolo 9 si applicano ai rapporti tra vettori successivi.

Articolo 36

A meno che non si tratti di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione sollevata in un procedimento relativo a un reclamo basato sullo stesso contratto di trasporto, l'azione di responsabilità per perdita, danno o ritardo non può essere proposta contro il primo vettore, l'ultimo vettore o il vettore che esegue la parte del trasporto durante il quale si è verificato l'evento che ha causato la perdita, il danno o il ritardo; è possibile intraprendere azioni contro più di uno di questi vettori contemporaneamente.

Articolo 37

Il vettore che ha pagato un risarcimento ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione ha il diritto di presentare ricorso in capitale, interessi e costi nei confronti dei vettori che hanno partecipato all'esecuzione del contratto di trasporto, conformemente alle seguenti disposizioni:

(a) il vettore da cui è stato arrecato il danno deve sopportare il risarcimento da solo, indipendentemente dal fatto che lo abbia pagato da solo o che sia stato pagato da un altro vettore;

b) quando il danno è stato causato da due o più vettori, ciascuno di essi deve pagare un importo proporzionale alla propria parte di responsabilità; se la valutazione delle parti di responsabilità è impossibile, ognuna di esse è responsabile in proporzione alla parte della remunerazione del trasporto che gli è dovuta;

c) se non è possibile determinare quali vettori siano responsabili, l'onere del risarcimento dovuto sarà ripartito, nella proporzione fissata in b), tra tutti i vettori.

Articolo 38

Se uno dei vettori è insolvente, la parte che gli spetta e che non ha pagato è divisa tra tutti gli altri vettori in proporzione alla loro remunerazione.

Articolo 39

1. Il vettore contro il quale viene esercitato uno dei rimedi di cui agli articoli 37 e 38 non è ammissibile per contestare la fondatezza del pagamento effettuato dal vettore che esercita il ricorso, quando il risarcimento è stato fissato con decisione del tribunale, a condizione che fosse debitamente informato del processo e che fosse in grado di intervenire al riguardo.

2. Il vettore che desidera esercitare il proprio rimedio può presentarlo dinanzi al tribunale competente del paese in cui uno dei vettori interessati ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o filiale o l'agenzia attraverso la quale il contratto di trasporto è stato concluso. Il ricorso può essere proposto in un unico procedimento contro tutti i vettori interessati.

3. Le disposizioni dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, si applicano alle sentenze pronunciate sui rimedi previsti dagli articoli 37 e 38.

4. Le disposizioni dell'articolo 32 si applicano alle azioni tra vettori. Il termine di prescrizione inizia, tuttavia, a partire dal giorno di una decisione giudiziaria definitiva che fissa il risarcimento da versare in base alle disposizioni della presente Convenzione o, nel caso in cui non sia stata adottata tale decisione, a dal giorno del pagamento effettivo.

Articolo 40

I vettori sono liberi di concordare tra loro le disposizioni che derogano agli articoli 37 e 38.

Capitolo VII

Invalidità delle clausole contrarie alla Convenzione

Articolo 41

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, qualsiasi clausola che, direttamente o indirettamente, deroga alle disposizioni della presente Convenzione è nulla. La nullità di tali clausole non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto.

2. In particolare, qualsiasi clausola in base alla quale il vettore trasferisce il beneficio dell'assicurazione della merce o qualsiasi altra clausola analoga, nonché qualsiasi clausola che sposta l'onere della prova, sarebbe nulla.

Capitolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 42

1. La presente convenzione è aperta alla firma o all'adesione dei paesi membri della Commissione economica per l'Europa e dei paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato della presente Commissione.
2. I paesi che potrebbero partecipare a determinati lavori della Commissione economica per l'Europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato di questa Commissione possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.
3. La Convenzione sarà aperta alla firma fino al 31 agosto 1956 incluso. Dopo tale data, sarà aperto per l'adesione.
4. La presente Convenzione sarà ratificata.
5. La ratifica o l'adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 43

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei paesi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione.
2. Per ogni paese che lo ratifica o vi aderisce dopo che cinque paesi hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione di quel paese.

Articolo 44

1. Ciascuna parte contraente può denunciare la presente convenzione mediante notifica indirizzata al segretario generale delle Nazioni Unite.
2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ha ricevuto la notifica.

Articolo 45

Se, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il numero di Parti contraenti viene ridotto, a seguito di denunce, a meno di cinque, la presente Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l'ultima di queste denunce avrà effetto.

Articolo 46

1. Qualsiasi paese può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, che la presente Convenzione sarà applicabile in tutto o in parte territori che rappresenta a livello internazionale. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori menzionati nella notifica a partire dal novantesimo giorno successivo alla ricezione di tale notifica da parte del Segretario Generale o, se fino ad oggi la Convenzione non è ancora entrata in vigore, dal della sua entrata in vigore.

2. Qualsiasi paese che abbia fatto una dichiarazione in conformità al paragrafo precedente che abbia l'effetto di rendere la presente Convenzione applicabile a un territorio che rappresenta a livello internazionale può, ai sensi dell'articolo 44, denunciare la Convenzione in merito a riguarda quel territorio.

Articolo 47

Eventuali differenze tra due o più Parti contraenti che incidono sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che le Parti non avrebbero potuto risolvere mediante negoziazione o mediante un'altra modalità di transazione possono essere apportate, su richiesta di qualsiasi delle parti contraenti interessate, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, deve essere deciso da quest'ultima.

Articolo 48

1. Ciascuna Parte contraente può, al momento della firma, ratificare o aderire alla presente Convenzione, dichiarare di non considerarsi vincolata dall'articolo 47 della Convenzione. Le altre parti contraenti non sono vincolate dall'articolo 47 a nessuna parte contraente che abbia formulato tale riserva.

2. Qualsiasi parte contraente che abbia formulato una riserva conformemente al paragrafo 1 può ritirare in qualsiasi momento tale riserva mediante notifica al segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Non saranno accettate altre riserve alla presente Convenzione.

Articolo 49

1. Dopo che la presente Convenzione è in vigore da tre anni, qualsiasi Parte contraente può, mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, richiedere la convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere la presente Convenzione. Il segretario generale notifica tale richiesta a tutte le parti contraenti e convoca una conferenza di riesame se, entro quattro mesi dalla notifica da lui inviata, almeno un quarto delle parti contraenti gli comunica il proprio consenso a tale richiesta.

2. Se una conferenza è convocata conformemente al paragrafo precedente, il segretario generale notifica a tutte le parti contraenti e le invita a presentare, entro tre mesi, le proposte che desiderano aver esaminato dalla conferenza. Il segretario generale comunica a tutte le parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonché il testo di tali proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza.

3. Il segretario generale inviterà a qualsiasi conferenza convocata conformemente al presente articolo tutti i paesi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nonché i paesi che sono diventati parti contraenti ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 50

Oltre alle notifiche di cui all'articolo 49, il segretario generale delle Nazioni Unite informa i paesi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nonché i paesi che sono diventati parti contraenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 42:

a) ratifiche e adesioni ai sensi dell'articolo 42;

- b) le date di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 43;
- (c) denunce ai sensi dell'articolo 44;
- d) la risoluzione della presente Convenzione conformemente all'articolo 45;
- e) notifiche ricevute a norma dell'articolo 46;
- f) dichiarazioni e notifiche ricevute a norma dell'articolo 48, paragrafi 1 e 2.

Articolo 51

Dopo il 31 agosto 1956, l'originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che trasmetterà copie certificate a ciascuno dei Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 42.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il diciannovesimo maggio, millenovecentocinquantasei, in una sola copia, in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Visto, ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

Segni

PROTOCOLLO DI FIRMA

Al momento della firma della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno concordato la seguente dichiarazione e i seguenti dettagli:

1. La presente Convenzione non si applica ai trasporti tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda.

2. *Articolo pubblicitario 1, paragrafo 4 .*

Il sottoscritto si impegna a negoziare accordi sul contratto di trasloco e sul contratto di trasporto combinato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Ginevra, il diciannovesimo maggio, millenovecentocinquantasei, in una sola copia, in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Visto, ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

Segni